

**Gli ultimi chiarimenti dell'Agencia sul credito di imposta per R&S, dal 20 febbraio è possibile inoltrare la domanda per il credito di imposta per le spese di videosorveglianza, slitta al 7 marzo la scadenza per la trasmissione da parte degli amministratori di condominio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuate nel 2016 sulle parti comuni di edifici residenziali, il MISE chiarisce le modalità delle verifiche su start up e pmi innovative, il parere della Cassazione sullo smarrimento di documenti a causa di eventi naturali, i contributi volontari 2017**

L'Agencia chiarisce che il credito di imposta per attività di R&S è cumulabile con i contributi UE ed è ammissibile anche per brevetti acquistati da società terze, per ottenere il credito di imposta per spese di videosorveglianza occorre trasmettere domanda telematica, gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 7 marzo per inviare la comunicazione dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuate nel 2016 sulle parti comuni di edifici residenziali, il MISE chiarisce quali sono le verifiche e i controlli su start up e pmi innovative, la Cassazione si pronuncia sulla condanna dell'imprenditore che smarrisce le fatture a causa di eventi naturali, definiti i contributi volontari per il 2017: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.

## Soggetti interessati

 <p><b>IMPRESE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il credito di imposta per attività di R&amp;S è cumulabile con i contributi UE</li> <li>• Credito di imposta per R&amp;S: brevetti agevolati anche se</li> </ul>	 <p><b>PROFESSIONISTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Precompilata 2017: le comunicazioni degli amministratori di condominio possono essere effettuate entro il 7 marzo</li> </ul>	 <p><b>PERSONE FISICHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Credito di imposta per spese di videosorveglianza: si può fare domanda dal 20 febbraio</li> <li>• Contributi volontari 2017</li> </ul>
---	--	---

<p>acquistati da società fallite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Start up e pmi innovative: i chiarimenti del MISE su verifiche e controlli</li> <li>• Valida la condanna dell'imprenditore che smarrisce le fatture relative ai costi a causa di eventi naturali</li> <li>• Precompilata 2017: le comunicazioni degli amministratori di condominio possono essere effettuate entro il 7 marzo</li> <li>• Contributi volontari 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributi volontari 2017</li> </ul>	
---	---	--

## SOMMARIO

1. IL CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA & SVILUPPO E' CUMULABILE CON I CONTRIBUTI UE	Pag. 2
2. CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO: BREVETTI AGEVOLATI ANCHE SE ACQUISTATI DA SOCIETA' FALLITA	Pag. 4
3. CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI VIDEOSORVEGLIANZA: SI PUO' FARE RICHIESTA DAL 20 FEBBRAIO 2017	Pag. 5
4. PRECOMPILATA 2017: LE COMUNICAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO POSSONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 7 MARZO	Pag. 6
5. START UP E PMI INNOVATIVE. I CHIARIMENTI DEL MISE SU VERIFICHE E CONTROLLI	Pag. 7
6. VALIDA LA CONDANNA ANCHE PER L'IMPRENDITORE CHE SMARRISCE LE FATTURE RELATIVE AI COSTI A CAUSA DI EVENTI NATURALI	Pag. 10
7. CONTRIBUTI VOLONTARI 2017	Pag. 11

## 1. IL CREDITO PER ATTIVITA' DI RICERCA & SVILUPPO E' CUMULABILE CON I CONTRIBUTI UE

La Risoluzione n. 12/E del 25 gennaio 2017 espone il caso di una società operante nel settore delle energie rinnovabili che realizza progetti di ricerca utilizzando contributi dell'UE. Tali contributi, rientranti nell'ambito del Settimo programma quadro e del

programma Horizon 2020, sono calcolati in percentuale rispetto ai costi direttamente riferiti al progetto di ricerca (spese per il personale, subcontratti, attrezzature, etc.) e attribuiti in quota parte rispetto ai costi indiretti.

La società istante richiede alle Entrate se e in che misura tali contributi comunitari sono cumulabili con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, introdotto dall'articolo 1, comma 35 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Si ricorda che tale credito d'imposta è attribuito alle imprese che sostengono delle spese in attività di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale). Per i periodi d'imposta 2015-2016 il credito veniva riconosciuto nella misura del 50% nel caso in cui l'impresa sosteneva delle spese per personale altamente qualificato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo o per contratti di ricerca extra-muros (contratti con università, enti di ricerca e altre imprese); la misura veniva ridotta al 25% se le spese riguardavano attrezzature/strumenti di laboratorio o competenze tecniche e private industriali. L'agevolazione premia le spese sostenute nelle suddette attività in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nel triennio 2012-2014. La Legge di bilancio 2017, commi 15 e 16 (L. 232/2016), ha prorogato l'agevolazione fino al 2020, incrementando la misura del credito al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2017.

Venendo alla risposta all'interpello della società istante, le Entrate ricordano che la norma istitutiva del credito prevede che l'agevolazione sia fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo non dispongano diversamente le norme disciplinanti le altre misure. Infatti, ai fini del credito d'imposta, i costi sono assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevute. Resta inteso che l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti. Pertanto, con la risoluzione n. 12/E le Entrate confermano la possibilità di cumulo tra le due misure di favore.

**Si ricorda che...**

L'agevolazione non rileva ai fini del calcolo degli aiuti de minimis (di cui ai regolamenti UE della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

## **2. CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO: BREVETTI AGEVOLATI ANCHE SE ACQUISTATI DA SOCIETA' FALLITA**

Con la Risoluzione n. 19/E del 14 febbraio 2017 l'Agenzia delle entrate torna ad esprimersi in merito al credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, agevolazione introdotta dal DL 145/2013 e successivamente rafforzata a decorrere dal periodo d'imposta 2017. Ricordiamo infatti che la Legge di bilancio 2017, commi 15 e 16 (L. 232/2016), ha prorogato l'agevolazione fino al 2020, incrementando la misura del credito al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili.

Nell'interpello in oggetto, la società istante ha chiesto l'ammissibilità al beneficio fiscale dei costi sostenuti per l'acquisizione di brevetti per invenzione e di brevetti per modelli di utilità derivanti da un fallimento, ricomprendendo tali costi tra le spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali. Fino al periodo d'imposta 2016 per tali spese veniva attribuito un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nel triennio 2012-2014. Inoltre, l'istante chiede come valorizzare le singole privative industriali acquistate ad asta come lotto unico ad un prezzo complessivo, senza conoscere il valore dei singoli beni compresi all'interno del lotto.

Le Entrate, dopo aver richiesto un parere del Mise, confermano l'ammissibilità dei costi sostenuti dalla società interpellante per l'acquisizione di privative da soggetti terzi, anche se a seguito di una procedura fallimentare; infatti, come confermato dal Mise, la legge istitutiva del credito d'imposta non pone alcun veto circa la provenienza della privativa. Per quanto riguarda invece la determinazione della spesa ammissibile riferita al lotto, l'Agenzia delle entrate suggerisce l'adozione di un criterio di ripartizione fondato sull'incidenza percentuale del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato: in tal caso, al fine di agevolare eventuali controlli, è consigliabile che la società predisponga una relazione di stima.

### **Si ricorda che...**

I costi sostenuti dalla società fallita, riferiti ai beni agevolati (beni ricompresi nel lotto acquistato ad asta), non possono essere conteggiati ai fini del calcolo della media di riferimento dalla società istante, in quanto riferiti a distinte posizioni soggettive.

### **3. CREDITO PER SPESE DI VIDEOSORVEGLIANZA: SI PUO' FARE RICHIESTA DAL 20 FEBBRAIO 2017**

L'Agenzia delle entrate con apposito comunicato stampa ha informato circa l'apertura dal 20 febbraio 2017 del canale telematico per la trasmissione delle richieste di accesso al credito di imposta per le spese di videosorveglianza, allarme e vigilanza.

I contribuenti potranno presentare la domanda tra il 20 febbraio ed il 20 marzo 2017.

Ai sensi della Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015, art. 1, comma 982), infatti, è riconosciuto un credito d'imposta per le persone fisiche che nel corso del 2016 abbiano sostenuto spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza dirette alla prevenzione di attività criminali.

Il provvedimento n. 33037 del 14 febbraio 2017 chiarisce le modalità di presentazione dell'istanza. Per poter usufruire dell'agevolazione le persone fisiche interessate devono utilizzare il software "Creditovideosorveglianza" sul sito dell'Agenzia direttamente ovvero tramite intermediari abilitati (professionisti, CAF) e compilare la domanda.

I dati richiesti per la compilazione dell'istanza sono i riferimenti del beneficiario del credito, delle fatture dei fornitori e l'ammontare delle spese sostenute. Se l'intervento è stato effettuato su di un immobile adibito promiscuamente all'attività d'impresa o di lavoro autonomo va segnalato nella domanda; in questo caso il credito spetta nella misura del 50%. E' consentita la presentazione di un'unica richiesta contenente i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Nell'ipotesi in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, sarà ritenuta valida l'ultima istanza presentata che sostituisce e annulla le precedenti domande.

Attualmente non si conosce la misura del credito d'imposta, in quanto la stessa verrà determinata in base al rapporto tra le risorse stanziare e le domande presentate. L'aliquota del credito d'imposta sarà resa nota entro il 31 marzo 2017.

#### **Si ricorda che...**

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (se presentato in via telematica) e le persone fisiche senza partita iva potranno portare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

#### **4. PRECOMPILATA 2017: LE COMUNICAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO POSSONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 7 MARZO**

L'Agenzia delle entrate con comunicato stampa del 21 febbraio 2017 ha reso pubblica la proroga dei termini per l'invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati nel 2016 sulle parti comuni di edifici residenziali.

Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2016, infatti, da quest'anno sono tenuti a trasmettere all'Agenzia le informazioni necessarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata in relazione alle seguenti spese sostenute nel 2016:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali
- acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione

La scadenza, inizialmente stabilita in data 28 febbraio, è stata prorogata al 7 marzo 2017 per questo primo anno di applicazione della norma.

Gli amministratori di condominio sono tenuti a comunicare la tipologia e l'importo complessivo di ogni intervento, nonché le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell'ambito di ciascuna unità immobiliare.

La trasmissione dei dati può essere fatta direttamente dall'amministratore, scaricando il software di compilazione 'Comunicazione da Amministratori Condominio' sul sito dell'Agenzia, ovvero tramite intermediari abilitati.

Sono messe a disposizione dei soggetti interessati anche delle risposte alle faq, tra cui si riporta la seguente:

##### **Domanda**

Per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa, da indicare nel campo 17 della comunicazione, l'amministratore di condominio può limitarsi a fare riferimento a quanto comunicatogli dal proprietario dell'appartamento oppure deve tener conto dei soggetti ai quali è intestato il conto bancario/postale utilizzato per il pagamento della quota condominiale?

## **Risposta**

L'amministratore di condominio comunica all'Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo. L'amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell'intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Al riguardo, si precisa che nel campo 21 della comunicazione "Flag pagamento" va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data.

## **5. START UP E PMI INNOVATIVE. I CHIARIMENTI DEL MISE SU VERIFICHE E CONTROLLI**

Si stringono i controlli su Start Up e PMI Innovative che il legislatore, con l'art. 25 del D.L. n. 179/2012 e l'art. 4 del D.L. n.3/2015, ha demandato agli uffici delle Camere di Commercio, che hanno il dovere di effettuare verifiche sull'esistenza (verifiche preventive) e la permanenza (verifiche dinamiche) dei requisiti per essere e restare iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle Start Up e PMI Innovative.

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha recentemente emanato una circolare (n. 3696/C del 14 febbraio 2017) tesa a chiarire cosa esattamente gli uffici delle Camere di Commercio devono verificare in sede di indagine preventiva e in itinere sulle Start Up e PMI Innovative e quindi cosa le Start Up e PMI innovative devono dimostrare di possedere, ai fini dell'iscrizione nel registro speciale, quindi per ottenere la qualifica di Start Up e PMI Innovative e per il suo mantenimento, tenendo presente che vi sono alcune differenze da considerare tra i requisiti richiesti per le Start Up e le PMI Innovative.

### **5.1 Verifiche preventive relative alle Start up innovative**

Per essere automaticamente iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese, la Start Up innovativa deve dimostrare di possedere i requisiti previsti dal comma 2 e dal comma 12 dell'art. 25 D.L. n. 179 nella domanda telematica debitamente compilata e presentata per l'iscrizione.

Si ricorda che per accedere alla qualifica di Start Up Innovativa e ottenere i benefici previsti è necessario:

1. essere una società di capitali costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione: le verifiche verranno eseguite tramite ricerche sul registro imprese e presso la CONSOB;
2. essere residente in Italia o in uno degli Stati dell'Unione o del SEE: gli uffici dovranno verificare che vi sia una sede produttiva (sede secondaria o unità locale) in Italia o una filiale sul territorio italiano (da Giugno 2017, tali verifiche saranno facilmente eseguibili tramite il BRIS - business registers interconnection system);
3. essere costituita da non più di sessanta mesi;
4. avere una produzione annua totale non superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (verifiche da effettuarsi a partire dai dati di bilancio depositati presso le Camere di Commercio, ovviamente vale solo per le start up di non nuova costituzione);
5. non distribuire o aver distribuito utili (anche tale requisito non vale per le start up di nuova costituzione);
6. avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
7. possedere un certo numero di dipendenti qualificati, dimostrandolo con allegazione dei titoli accademici e delle specializzazioni possedute da tali soggetti;
8. possedere almeno una privativa industriale o intellettuale;
9. aver effettuato spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa

La valutazione del possesso di almeno uno degli ultimi tre requisiti verrà effettuata analizzando la presenza di privative industriali o proprietà intellettuale, come un software originale sviluppato o un brevetto, verificandone la registrazione rispettivamente presso SIAE o gli uffici della proprietà industriale (UIBM); si valuterà il sito web o, in assenza, verrà richiesto un presentation desk all'impresa, in cui essa potrà presentare agli uffici della Camera di Commercio, anche la proposta innovativa fatta agli investitori o a partner industriali; inoltre, si valuterà la presenza dell'incubatore certificato e i bilanci della società per la stima delle spese in ricerca e sviluppo.

La circolare del MISE chiarisce il concetto di collaboratore qualificato a qualsiasi titolo, menzionato dall'art. 25, che la Start Up deve dimostrare di possedere, precisando che devono intendersi dipendenti, coloro che sono impiegati nella Start Up sia con un

contratto di lavoro subordinato, che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”, rientrando in tale ultimo concetto la figura del socio amministratore. Tuttavia la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi da quella di “impiego”. In merito alla verifica quantitativa, l'ufficio deve controllare che nell'apposito campo informativo compilato dall'impresa siano stati descritti i titoli accademici più elevati conseguiti dai membri del team, facendo emergere con chiarezza il conseguimento della percentuale abilitante, anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalla società nell'autocertificazione di cui al comma 12, nella parte in cui detto comma richiede “l'indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili”.

L'ufficio è chiamato, nei limiti e secondo i principi stabiliti dall'articolo 71 del DPR 445 del 2000, a riscontrare l'autenticità delle dichiarazioni rese dall'impresa.

## **5.2 Verifiche in itinere per le Start up innovative**

Le verifiche in itinere o dinamiche per mantenere la qualifica di Start Up Innovativa dovranno essere eseguite ogni sei mesi e annualmente, a seguito di presentazione della dichiarazione da parte della Start Up che attesta il mantenimento dei requisiti richiesti, a tal proposito la permanenza di alcuni dei requisiti dovrà essere riverificata di volta in volta. La mancata presentazione della dichiarazione annuale o la verifica dell'assenza dei requisiti comporta la perdita della qualifica e la cancellazione automatica dal Registro speciale.

Per quanto concerne la decorrenza di 5 anni dalla data di costituzione e la necessaria conversione in PMI Innovativa, le Camere di Commercio comunicheranno le modalità semplificate per la conversione senza soluzione di continuità, prima della scadenza dei 5 anni. Il 18 dicembre 2017 scatta il termine ultimo per le Start Up innovative già esistenti al momento dell'entrata in vigore del Decreto Sviluppo 2012.

## **5.3 Verifiche preliminari e in itinere per PMI innovative**

Anche per le PMI Innovative sono previste Verifiche preliminari per accedere alla qualifica. La PMI in sede di iscrizione dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui al DL n. 3/2015 art. 4, c.1. Allo stesso modo che per le Start Up, anche per le PMI Innovative è necessario procedere a verifiche dinamiche a intervalli fissi (ogni 6 mesi) per accertare la persistenza del possesso dei requisiti e poter mantenere tale qualifica, controllando annualmente altresì il permanere dei tre requisiti alternativi relativi all'innovazione tecnologica (DL 4/2015, art. 4, c. 1, lett. e) e la sussistenza degli altri requisiti desumibili dal bilancio presentato dalla PMI, pena la cancellazione dal registro speciale e la perdita dei benefici previsti.

## **6. VALIDA LA CONDANNA ANCHE PER L'IMPRENDITORE CHE SMARRISCE LE FATTURE RELATIVE AI COSTI A CAUSA DI EVENTI NATURALI**

La Cassazione respinge il ricorso di un contribuente condannato alla pena di sei mesi di reclusione con sospensione condizionata, per distruzione/occultamento di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000), in quanto, a causa di un allagamento nei locali, sede dell'impresa, aveva smarrito le fatture relative alle spese di acquisto di materiali necessari per lo svolgimento della propria attività.

Con la sentenza del 17 febbraio scorso n. 7686, la Cassazione, in proposito, ha chiarito che la finalità sottesa alla disposizione di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 74/2000, è quella di proteggere il bene giuridico della trasparenza fiscale e, quindi, l'ipotesi di delitto descritta in tale articolo si verifica ogni qual volta si riscontri la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa, tale da non permettere o rendere difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Tale fattispecie resta esclusa solo quando, attraverso altra documentazione conservata dall'imprenditore (quindi senza ricorrere ad altre prove foriere), si riesce ad accertare e risalire al risultato economico delle operazioni da lui svolte nell'ambito della propria attività (Cass. sez. 3, n. 20748/2016) e a nulla vale il fatto che l'occultamento o la distruzione siano relative a fatture ricevute da terzi, come già a suo tempo, peraltro, chiarito dalla stessa Cassazione (Cass. n. 15236/2016). Infatti, l'art. 10, innanzi richiamato, sanziona sia l'occultamento o la soppressione di componenti contabili attive che di quelle passive, riferendosi in maniera generica alle scritture contabili e agli altri documenti aziendali di cui è obbligatoria la conservazione.

Peraltro, sottolinea la Corte, un imprenditore diligente che si rende conto di aver smarrito le fatture relative alle spese sostenute, può ben rivolgersi ai propri fornitori, al fine di richiedere e conseguire copia di quanto dichiarato sia andato distrutto, cosa che, nel caso di specie, l'imprenditore pare non abbia fatto nemmeno al momento dell'ispezione contabile.

## 7. CONTRIBUTI VOLONTARI 2017

L'INPS con circolare n. 12 del 27/01/2017 fornisce indicazioni sui contributi volontari per i lavoratori dipendenti non agricoli, per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata per l'anno 2017.

### 7.1 Lavoratori dipendenti non agricoli

L'ISTAT ha comunicato la variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, pari al 0,1%. Visto che il valore medio dell'indice ISTAT non può risultare inferiore a zero, per il 2017 restano confermati i seguenti parametri:

- la retribuzione minima settimanale è pari a Euro 200,76
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e di Euro 46.123,00
- il massimale da applicare ai proscutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 01/01/1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo è di Euro 100.324,00.

A decorrere dal 01/01/2017 l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria del FPLD da decorrenza successiva al 31/12/1995, è interessata dall'incremento dello 0,13% raggiungendo quindi l'aliquota del 33%. L'aliquota per i lavoratori non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995 è confermata al 27,87%.

### 7.2 Artigiani e commercianti

Il contributo dovuto nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi.

#### ARTIGIANI

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria  
(Decorrenza 1/1/2017)

Classi di reddito	Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
		23,55 %	20,55 %
1 Fino a € 15.548	15.548	305,13	266,26
2 da € 15.549 a € 20.644	18.097	355,15	309,91
3 da € 20.645 a € 25.740	23.193	455,16	397,18
4 da € 25.741 a € 30.836	28.289	555,17	484,45
5 da € 30.837 a € 35.932	33.385	655,18	571,72
6 da € 35.933 a € 41.028	38.481	755,19	658,99
7 da € 41.029 a € 46.122	43.576	855,18	746,24
8 da € 46.123	46.123	905,16	789,86

**COMMERCianti**

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria  
(Decorrenza 01/01/2017)

Classi di reddito		Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
			23,64%	20,64%
1	Fino a € 15.548	15.548	306,30	267,43
2	da € 15.549 a € 20.644	18.097	356,51	311,27
3	da € 20.645 a € 25.740	23.193	456,90	398,92
4	da € 25.741 a € 30.836	28.289	557,29	486,57
5	da € 30.837 a € 35.932	33.385	657,68	574,22
6	da € 35.933 a € 41.028	38.481	758,08	661,87
7	da € 41.029 a € 46.122	43.576	858,45	749,51
8	da € 46.123	46.123	908,62	793,32

### 7.3 Gestione separata

Poiché nel 2017 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in Euro 15.548,00 per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai proscutori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a Euro 3.887,04 su base annua e Euro 323,92 su base mensile per quanto riguarda i professionisti e Euro 4.975,44 su base annua e Euro 414,62 su base mensile per tutti gli altri iscritti.